



Comune di Caronno Pertusella (VA)

Settore Affari Istituzionali, Tutela Ambientale, Sviluppo Economico e Comunicazione
Ufficio Commercio

Oggetto: Ordinanza n.° 36

Orari delle Attività di vendita al dettaglio in sede fissa.

IL SINDACO

Visti i poteri conferitigli dall'art. 50, comma 7 della L. 267/00;

Vista la L.R. 2 febbraio 2010 n.° 6 "Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere"

Sentiti i pareri espressi dai titolari di esercizi di commercio in sede fissa operanti sul territorio comunale;

PREMESSO

che la regolamentazione delle attività commerciali e assimilate, oltre a rispondere ad un preciso obbligo di legge, deve perseguire una serie di obiettivi di miglioramento della qualità della vita e della convivenza fra i cittadini, quali

- consentire alle aziende di scegliere liberamente i propri giorni ed orari di attività all'interno della fascia più ampia possibile, in modo da rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze della clientela
- mettere a disposizione dei cittadini la massima possibilità di scelta degli orari di svolgimento degli acquisti, anche per consentire di conciliare al meglio le esigenze di acquisto con quelle del lavoro, dello studio, della vita di relazione e dell'attività di cura
- consentire l'apertura contemporanea, per la massima fascia oraria possibile, dei negozi, degli esercizi pubblici e delle attività artigianali di servizio, in modo da mantenere la massima vitalità e mescolanza di funzioni nel tessuto cittadino
- tutelare comunque le esigenze di quiete e sicurezza pubblica ed evitare situazioni di conflittualità tra residenti ed operatori economici
- tutelare il diritto al riposo e alla qualità del lavoro degli addetti al settore

ORDINA

Art. 1 Orario Base

Tutti gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, indipendentemente dalla dimensione e dalla collocazione territoriale, salvo le più estese facoltà concesse agli esercizi di cui all'Art. 4 della presente ordinanza, hanno facoltà di scegliere il proprio orario di apertura entro la fascia oraria compreso tra le ore 7 e le 22 per un massimo di 13 ore giornaliere. Entro tale limite possono essere effettuati uno o più intervalli di chiusura.

Art. 2 Estensione della fascia oraria su richiesta degli esercenti

Ai sensi dell'art. 103, comma 3 lett. a) della L.R. 6/2010, su richiesta degli esercenti, il Responsabile del Settore competente può autorizzare l'estensione dell'orario di apertura fino alle **ore 24** alle seguenti condizioni:

- A) la deroga deve rispondere a dimostrate esigenze di servizio ai cittadini in generale o a particolari categorie di utenti;
- B) In caso di particolari manifestazioni, festività ricorrenze o emergenze di carattere generale che interessino una particolare zona del territorio comunale, la deroga (solo di tipo temporaneo) può essere concessa automaticamente a tutti gli esercenti dell'area interessata, senza bisogno di richieste individuali, con un unico provvedimento concordato con le associazioni di categoria.
- C) nel caso di particolari manifestazioni, festività, ricorrenze o iniziative di carattere generale tale autorizzazione può essere rilasciata in via generalizzata a tutti gli esercizi del territorio comunale o di talune vie o zone direttamente interessate.

Art. 3 Chiusure infrasettimanali – differenziazione degli orari

E' facoltà dell'esercente di osservare orari differenziati nell'arco della settimana o nei diversi periodi dell'anno, e di effettuare chiusure infrasettimanali, anche per l'intera giornata.

L'effettuazione di chiusure infrasettimanali non consente comunque di prolungare l'apertura giornaliera oltre **le 13 ore**.

Art. 4 Aperture domenicali e festive

In linea generale, gli esercizi debbono osservare la chiusura nelle giornate domenicali e festive, con le eccezioni individuate nei punti seguenti:

- ai sensi del comma 5 dell'art. 103 L.R. 6/2010 è autorizzata l'apertura facoltativa al pubblico nelle seguenti giornate, sempreché che non cadano in una delle date elencate nel successivo art. 5

- Gennaio: prima domenica
- Febbraio : prima domenica
- Marzo: prima domenica
- Aprile: prima domenica
- Maggio: prima e ultima domenica
- Giugno prima domenica
- Luglio prima domenica
- Agosto prima
- Settembre: prima domenica
- Ottobre: prima domenica
- Novembre: prima
- Dicembre: tutti i giorni festivi

- le ulteriori cinque giornate di apertura a scelta del Comune individuate come segue:

La domenica che precede la S. Pasqua

3° domenica di giugno (Festa del Patrono di Caronno)

2° domenica di luglio

3° domenica di luglio

3° domenica di settembre (Festa del Patrono di Pertusella)

Gli esercizi aventi superficie di vendita fino a 250 mq. non sono tenuti alla chiusura domenicale e festiva salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Nelle giornate festive in cui è consentita l'apertura, devono essere osservati i limiti orari previsti nei precedenti articoli.

Per gli anni successivi, le associazioni delle imprese del settore presenteranno al comune eventuali proposte di modifica entro il 30 settembre di ogni anno.

Il responsabile dell'ufficio commercio provvederà alle necessarie consultazioni in modo da emettere, l'aggiornamento per l'anno successivo entro il 30 novembre.

In mancanza di tale aggiornamento si intenderà confermato il calendario dell'anno precedente.

Art. 5 Giornate in cui è vietata l'apertura

Nelle seguenti giornate, anche se venissero a coincidere con le date di apertura consentite dall'art. 5, non è comunque possibile l'apertura degli esercizi:

- 1 gennaio
- Pasqua
- 25 aprile
- 1 maggio
- 15 agosto
- 25 dicembre pomeriggio
- 26 dicembre

Art. 6 Attività commerciali ad apertura libera

I limiti di orario e di giorni di apertura non si applicano alle sotto elencate categorie di esercizi, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio (anche computata per somma delle merceologie di cui alla lettera e).

Tali esercizi possono di conseguenza operare liberamente senza alcun limite circa i giorni e le ore di attività, fermo restando soltanto l'obbligo di comunicazione degli orari adottati, ai sensi del successivo art. 9

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante articoli di giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;

Art. 7 Vendite dirette da parte degli artigiani.

Gli artigiani che vendono al pubblico i loro prodotti direttamente nei locali di produzione o in altri ad essi adiacenti sono tenuti al rispetto degli stessi orari previsti gli esercizi di vendita al dettaglio che trattano gli stessi prodotti.

A tali esercizi possono essere concesse le deroghe di cui all'art. 3 comma 1, ma non le aperture notturne, salvo i casi eccezionali di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3.

Art. 8 Comunicazione e modificazione degli orari

L'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico gli orari di attività effettivamente praticati mediante appositi cartelli, che debbono essere esposti all'esterno dell'esercizio in maniera ben visibile anche durante la chiusura dell'esercizio.

In alternativa al cartello a stampa possono essere utilizzati altri strumenti quali video o pannelli a messaggio luminoso, purché chiaramente visibili dall'esterno anche durante l'orario di chiusura.

L'orario va preliminarmente comunicato al Comune all'atto dell'attivazione dell'esercizio o di ogni modifica temporanea.

Le modifiche di orario che non richiedono autorizzazione preventiva potranno essere osservate trascorsi 3 giorni lavorativi dalla comunicazione.

Art. 9 Sanzioni

Per le violazioni alle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusure domenicali o festive si applicano le sanzioni di cui all'art. 104 della L.R. 6/2010

Per le altre violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 10 Abrogazioni

E' abrogata l'ordinanza Sindacale n.° 130 del 7 luglio 2008

Art. 11 Entrata in vigore

Il presente provvedimento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 12 Ricorsi

A norma dell'art. art. 3° comma 4° della L. 7.9.1990 n° 241 si avvisa che avverso la presente ordinanza in applicazione della L. 6.12.1971 n° 1034 chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione della legge entro 60 giorni dalla notificazione, al T.A.R. della Lombardia.

Copia della presente ordinanza è trasmessa per quanto di competenza al Comando di Polizia Locale e alla locale Stazione dei Carabinieri.

Caronno Pertusella, 19-03-2010

IL SINDACO
Augusta Maria BORGHI

